

Delibera n. 160/2022

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 96/2022, del 31 maggio 2022, nei confronti di Corsica Ferries S.A.S, per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 23 settembre 2022

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);

VISTO il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: "Regolamento (UE) n. 1177/2010");

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010 (di seguito: decreto legislativo n. 129/2015);

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 96/2022, del 31 maggio 2022, notificata in data 13 giugno 2022 mediante raccomandata internazionale A/R (nota prot. ART n. 13768/2022 del 31 maggio 2022), con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015, nei confronti di Corsica Ferries S.A.S. (di seguito anche: Corsica Ferries o Compagnia), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativamente ai fatti esposti nella comunicazione prot. ART 19162/2021, del 1° dicembre 2021, con cui l'Organismo nazionale tedesco competente per l'attuazione del suddetto Regolamento, Eisenbahn-Bundesamt, ha trasmesso all'Autorità il reclamo

ricevuto, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, da un viaggiatore a seguito della cancellazione del viaggio Livorno-Bastia del 26 agosto 2021, in partenza alle ore 08:02; la medesima delibera, al punto 7 del dispositivo, ha ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

RILEVATO

che Corsica Ferries si è avvalsa della facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, relativamente alla violazione contestata con la citata delibera n. 96/2022 e che il pagamento, attese le evidenze bancarie assunte con prot. ART n. 16407/2022, del 13 luglio 2022, risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine nonché in misura pari all'importo previsto dal punto 7 della predetta delibera, ossia euro 3.000,00 (tremila/00);

CONSIDERATO

che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 96/2022;

su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 96/2022, del 31 maggio 2022, nei confronti di Corsica Ferries S.A.S., per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della relativa sanzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981;
2. la presente delibera è notificata a Corsica Ferries S.A.S., comunicata al reclamante e all'Organismo nazionale tedesco competente per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010 ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 23 settembre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)